

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE OTTAVA CIVILE**

in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro  
all'udienza del 6 marzo 2018, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. omissis del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2014 vertente

TRA

SOCIETA CORRENTISTA

ATTRICE

E

BANCA

CONVENUTA

**OGGETTO:** ripetizione di indebitato

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:**

*Per l'attrice: "... NEL MERITO:*

*IN VIA PRELIMINARE - Accertare e dichiarata l'esistenza di usura contrattuale nel contratto di conto corrente n. omissis - con conseguente nullità della pattuizione ex art: 1815 secondo comma c.c. - e comunque l'esistenza di usura c. d sopravvenuta nonché l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sia nel contratto di conto corrente n. omissis che nel contratto di conto corrente n. omissis (come rilevato nelle perizie allegate doc. 2-3) - con conseguente addebito di interessi non dovuti in capo alla SOCIETÀ attrice - si avanza eccezione di compensazione tra quanto indebitamente pagato in eccesso dalla SOCIETÀ a titolo di interessi sui predetti conti correnti e quanto asseritamente richiesto dalla BANCA;*

*CON RIFERIMENTO AL CONTO CORRENTE N. X*

*IN VIA PRINCIPALE*

*- Accertare l'esistenza di usura contrattuale nel contratto di conto corrente n. omissis avendo BANCA pattuito interessi usurari e di conseguenza, previa dichiarazione di nullità della clausola relativa agli interessi debitori ai sensi dell'art. 1815 secondo comma c.c.;*

*- dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo dalla SOCIETÀ attrice alla BANCA per tutto il rapporto;*

*- Procedere a mezzo di nominando CTU, al ricalcolo del conto corrente su base annuale, senza anatocismo alcuno, dal sorgere del rapporto ad oggi, senza interessi ad alcun saggio con eventuale condanna della BANCA alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte in costanza di rapporto per i titoli indicati oltre interessi legali dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria.*

*IN VIA SUBORDINATA:*

*- Accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa nonché dei documenti prodotti, che la BANCA nel corso del rapporto di conto corrente n. omissis ha invalidamente applicato interessi passivi usurari (usura oggettiva e usura*

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Luigi D'Alessandro n.4833 del 06 marzo 2018*

*soggettiva) e applicato l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (anatocismo), addebitando indebitamente importi non dovuti;*

*–dichiarare che sul conto corrente de quo si sono rinvenuti interessi non dovuti*

*pari ad E 69.649, 32=0 comunque pari alla maggiore o minore somma che verrà accertata a mezzo di nominando CTU e di conseguenza dichiarare che l'odierna SOCIETÀ attrice risulta creditrice nei confronti della BANCA;*

*- procedere conseguentemente, a mezzo di nominanda CTU, al ricalcolo del conto corrente su base annuale, senza anatocismo alcuno, dal sorgere del rapporto ad oggi riportando i tassi entro la soglia prevista dalla L. 108/98 con eventuale condanna della BANCA alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte in costanza di rapporto per i titoli indicati oltre interessi legali dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria.*

**CON RIFERIMENTO AL CONTO CORRENTE N. Y**

**IN VIA PRINCIPALE**

*- Accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa nonché dei documenti prodotti, che la BANCA nel corso del rapporto di conto corrente n. omissis ha invalidamente applicato interessi passivi usurari (usura oggettiva e usura soggettiva) e applicato l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo), addebitando indebitamente importi non dovuti; - dichiarare che sul conto corrente de quo si sono rinvenuti interessi non dovuti pari a euro 57.194,18 o comunque alla maggiore o minore somma che verrà accertata a mezzo di nominando CTU e di conseguenza dichiarare che l'odierna SOCIETÀ attrice risulta creditrice nei confronti della BANCA;*

*- Procedere, conseguentemente, a mezzo di nominando CTU, al ricalcolo del conto corrente su base annuale, senza anatocismo alcuno, dal sorgere del rapporto alla chiusura dello stesso senza interessi ad alcun saggio o riportando i tassi entro la soglia prevista dalla L. 108/96;*

*- condannare la BANCA alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte in costanza di rapporto per i titoli indicati oltre interessi legali dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria.*

**CON RIFERIMENTO AD ENTRAMBI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE**

*- Verificare come l'Istituto di credito oggi convenuto abbia agito in dispregio della L. 108/96 perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;*

*- Denegare sia l'ordinanza di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c. sia l'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. eventualmente richieste ex adverso.*

**IN OGNI CASO Spese di lite integralmente rifuse".**

*Per la convenuta: "... in linea principale: anche in accoglimento delle eccezioni pregiudizialmente e/o preliminarmente formulate, altresì per maturata prescrizione e intervenuta decadenza, rigettare le domande tutte avanzate con l'atto di citazione avversario, siccome improponibili, inammissibili e comunque infondate, con ogni consequenziale pronuncia; in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari".*

## **FATTO E DIRITTO**

Con il presente giudizio, introdotto nel giugno 2014, la SOCIETÀ ha inteso ottenere la declaratoria del carattere indebito di una serie di oneri posti a suo carico dalla BANCA in esecuzione di plurimi rapporti di conto corrente accessi con la banca convenuta nonché la condanna di quest'ultima al pagamento in proprio favore delle somme risultanti a credito a seguito della corretta rideterminazione del saldo dei conti. A sostegno della domanda, l'attrice ha in particolare lamentato l'illegittimità, stante la nullità delle clausole che li prevedevano, dei molteplici addebiti compiuti dalla banca a titolo di interessi anatocistici ed usurari nonché a titolo di commissioni di massimo scoperto.

La BANCA si è costituita sollevando eccezioni pregiudiziali e contestando, comunque, la fondatezza nel merito della domanda avversaria.

Così sinteticamente ricostruito l'oggetto di causa, rileva il giudicante che la domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata.

L'obiezione circa il carattere usurario degli interessi praticati va disattesa giacché, come risulta dalla consulenza tecnica disposta dall'Ufficio ed espletata conformemente alle istruzioni al riguardo dettate dalla Banca d'Italia, il tasso effettivo globale applicato ai due rapporti bancari in contestazione non ha mai superato le soglie usuarie tempo per tempo vigenti.

Neppure sussistono le condizioni per la configurabilità della c.d. usura in concreto quale adombrata dalla SOCIETÀ correntista. Tale contestazione è stata infatti formulata su un piano di assoluta genericità ed è comunque rimasta priva di adeguati riscontri probatori tanto che l'attrice non solo non ha provato ma non ha neppure indicato concreti elementi fattuali dai quali poter evincere, ad esempio, la propria condizione di difficoltà economica e finanziaria al momento della conclusione dell'affare e la sua riconoscibilità da parte dell'altro contraente, elementi invece necessari per la configurabilità dell'usura in concreto.

Quanto alla lamentata illegittimità delle somme pretese dalla banca siccome calcolate dall'istituto di credito come frutto della capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c., la doglianza non merita accoglimento.

Come noto, a seguito del mutato indirizzo della Suprema Corte (v. Cass. 16.3.1999, n. 2374; Cass., 30.3.1999, n. 3096; Cass., 11.11.1999, n. 12507) che ha sanzionato con la nullità le clausole anatocistiche per violazione dell'art. 1283 c.c., ritenendo non qualificabile la pratica bancaria quale uso normativo, l'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342/99, da una parte, ha attribuito al CICR la regolamentazione della produzione di interessi su interessi nell'ambito delle operazioni bancarie (avvenuta con delibera CICR 9.2.2000, entrata in vigore il 22.4.2000), dall'altra, ha sanato per il passato ogni profilo di illegittimità o di inefficacia di tali clausole.

A prescindere dalla successiva censura di siffatta generalizzata "sanatoria", sotto il profilo dell'eccesso di delega, compiuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 425/2000, la delibera del CICR ha sancito, in conformità alla disposizione legislativa dianzi indicata, la piena validità delle clausole anatocistiche contenute in contratti di conto corrente stipulati successivamente alla sua entrata in vigore purché siano puntualmente indicati il tasso di interesse applicato e la periodicità di capitalizzazione degli interessi e a condizione che venga assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Con riguardo alle condizioni contenute in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della citata delibera, se ne è poi previsto l'adeguamento alle disposizioni in quella contenute entro il 30 giugno 2000.

Alla luce di quanto testé esposto, la doglianza riguardante l'illegittima capitalizzazione degli interessi a debito risulta palesemente infondata. Ed invero, il contratto relativo al conto corrente n. omissis, concluso nell'ottobre 2005, quindi in epoca successiva all'entrata in vigore della delibera del CICR del 9.2.2000, prevede la medesima periodicità nella capitalizzazione degli interessi a credito e a debito in conformità a quanto previsto dalla delibera ormai più volte richiamata. Quanto al conto corrente n. omissis, invece, nessuna delle parti ha depositato copia del relativo contratto ma ciò non può condurre ad alcuna

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Luigi D'Alessandro n.4833 del 06 marzo 2018*

pronuncia di invalidità posto che l'attrice si è limitata a lamentare (assai genericamente e contraddittoriamente come oltre si dirà) l'applicazione dell'anatocismo senza in alcun modo allegare se lo stesso fosse o meno in linea con le previsioni normative e regolamentari in materia e quindi senza esplicitare quale fosse il tipo di censura che intendeva muovere al riguardo. Senza obliterare, poi, che dall'esame della perizia tecnica prodotta dalla stessa attrice le differenze monetarie per solo anatocismo ammonterebbero a "Euro 0,00" (cfr. il primo prospetto alla pag. 16 del doc. 3 della produzione attorea).

L'attrice ha poi lamentato l'applicazione della commissione di massimo scoperto rispetto al rapporto di conto corrente n. omissis ma anche in questo caso non ha chiarito quale sia la ragione posta a fondamento della censura avverso tale onere che non può certo considerarsi di per sé indebito atteso che lo stesso è finalizzato a remunerare il rischio legato all'entità dell'importo utilizzato dal correntista.

Le considerazioni svolte, da sole sufficienti al rigetto della domanda, rendono superfluo l'esame delle eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla convenuta. Ciò anche in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" che consente al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione preliminare o pregiudiziale (cfr. Cass. 8.5.2014, n. 9936).

Le spese legali di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico dell'attrice.

#### **PQM**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:

rigetta la domanda proposta dalla SOCIETA';

condanna la SOCIETA' al pagamento, in favore della BANCA, delle spese del giudizio che liquida in €5.400,00fl per compensi professionali, oltre oneri di legge;

pone definitivamente a carico della SOCIETA' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.

Roma, 6 marzo 2018

**IL GIUDICE**  
Luigi D'Alessandro

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*